

TIPOLOGIE IMMOBILI AI FINI IMU / TASI	DETRAZIONI /RIDUZIONI	ALIQUOTE IMU	ALIQUOTE TASI
ALIQUTA ORDINARIA - Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non comprese nei punti seguenti e ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sotto elencate		1,06%	
Abitazioni principali esclusivamente classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria)	€ 200,00	0,60%	0
ABITAZIONI PRINCIPALI (escluse quelle classificate nelle categorie A1 A8 e A9) E RELATIVE PERTINENZE (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7) ivi comprese le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale dall'art. 13 comma 2 del decreto legge n. 201/2011 e dal regolamento comunale IUC e più precisamente:			0,00%
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;			0,00%
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;			0,00%
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;			0,00%
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della qualificazione di "abitazione principale" ai fini IMU;			0,00%
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprensive delle relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché la stessa non risulti locata. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine di pagamento del saldo I.M.U., apposita dichiarazione attestante il ricovero, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione. Non si considerano valide le dichiarazioni presentate ai medesimi fini durante il periodo di applicazione dell'ICI		0,00%	0,00%
Una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale comprensive delle relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine di pagamento del saldo I.M.U., apposita dichiarazione attestante la residenza all'estero, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione. Non si considerano valide le dichiarazioni presentate ai medesimi fini durante il periodo di applicazione dell'ICI		0,00%	0,00%
Riduzione della base imponibile del 50% per unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che le utilizzano come abitazione principale comprensive delle relative pertinenze, purché gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale. Il beneficio spetta a condizione che, il contratto sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine di pagamento del saldo I.M.U., copia della registrazione del contratto di comodato, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione. Non si considerano valide le dichiarazioni	50%	0,76%	0,00%
Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'aliquota stabilita dal comune viene ridotta al 75%	75%	0,80%	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano locati		0,00%	0,00%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola e dai medesimi condotti		0,00%	0,00%
Terreni agricoli posseduti ma non condotti		1,06%	0,00%
AREE FABBRICABILI		1,06%	0,00%